MailUp S.p.A.

con sede legale in Viale Francesco Restelli 1, 20124 Milano Capitale sociale €. 283.265,68

Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01279550196

Iscrizione R.E.A. di Milano al n. MI 1743733

Network S.r.l.

con sede legale in Via Rosario 9, 26100 Cremona Capitale sociale € 10.500,00

Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 01191890191

Iscrizione R.E.A. di Cremona al n. CR 0150240

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NETWORK S.R.L. IN MAILUP S.P.A.

(redatto ai sensi e per effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile)

Premesso che

- a) Al fine di addivenire alla concentrazione delle aziende condotte in capo alle due Società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate, gli Organi amministrativi delle società MailUp S.p.A. (di seguito, "MailUp" o "Società Incorporante") e Network S.r.l. (di seguito, "Network" o "Società Incorporanda") (congiuntamente, le "Società"), hanno predisposto il seguente progetto di fusione, a norma degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile;
- b) L'Incorporante, società le cui azioni ordinarie sono quotate alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/mercato alternativo del capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., intende procedere alla fusione per incorporazione dell'Incorporanda (di seguito, la "Fusione");
- c) Le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali, ne si trovano in stato di liquidazione;

- d) L'Incorporanda e l'Incorporante hanno oggetto sociale analogo, essendo entrambe operative nel medesimo settore del web marketing;
- e) La Fusione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di semplificare la struttura societaria e produttiva di MailUp e prevede anche la semplificazione dei processi amministrativi e l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni;
- f) Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 del Codice Civile:
 - a. Il presente progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter, primo comma numeri 3), 4) e 5) del Codice Civile inerenti all'indicazione nel progetto di fusione: del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili.
 - b. Non devono essere predisposte né la "Relazione dell'Organo amministrativo" prevista dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né la "Relazione degli esperti" prevista dall'art. 2501-sexies del Codice Civile.
- g) Non verificandosi, in dipendenza della Fusione, una delle ipotesi previste dall'art. 2437 del Codice Civile non ricorrono i presupposi per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del medesimo articolo;
- h) Le situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-quater del Codice Civile sono state predisposte alla data del 30.06.2016 e approvate dagli organi ammnistrativi delle Società;
- i) L'Incorporante non ha emesso strumenti finanziari;
- j) La Fusione non costituisce un'operazione di concentrazione e non deve, pertanto, essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, intervenendo tra imprese che non possono considerarsi indipendenti ai sensi della normativa antitrust essendo l'Incorporanda interamente detenuta dall'Incorporante.

Tutto ciò premesso

MailUp e Network mediante i rispettivi organi amministrativi dotati dei necessari poteri hanno approvato il presente progetto di fusione (di seguito, il "**Progetto**") come di seguito dettagliatamente descritto, deliberando di procedere al deposito/pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 2501-ter Codice Civile.

1. Tipo, denominazione sociale e sede della Incorporante e dell'Incorporanda (art. 2501ter, comma 1, punto 1 del Codice Civile)

Società incorporante:

MailUp S.p.A., società per azioni con sede legale in Viale Francesco Restelli 1, 20124 Milano (MI) – Italia. Capitale sociale €. 283.265,68 CF e P.IVA 01279550196 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01279550196 – Iscrizione R.E.A. di Milano al n. MI 1743733. Data chiusura esercizi: 31/12.

Società incorporanda:

Network S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico e sottoposta a direzione e coordinamento di MailUp S.p.A., con sede legale in Via Rosario 9, 26100 Cremona (CR) – Italia. Capitale sociale € 10.500,00 – CF e P.IVA 01191890191 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 01191890191 – Iscrizione R.E.A. di Cremona al n. CR 0150240. Data chiusura esercizi: 31/12.

2. Statuto della società Incorporante (art. 2501-ter, comma, punto 2 del Codice Civile)

La Società Incorporante è attualmente regolata dallo statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 3 luglio 2014 ed oggetto d'integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016, che a seguito di delega dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 dicembre 2015, ha aumentato il capitale sociale ad € 283.265,68. La società Incorporanda Network con unico socio è attualmente regolata dallo statuto sociale approvato con delibera di assemblea in data 2 luglio 2010. Lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modificazione a seguito della Fusione e viene integralmente riportato in allegato sub lettera "A".

3. Rapporto di cambio delle azioni o quote e modalità di assegnazione (art. 2501-ter, comma, punto 3 del Codice Civile)

L'incorporazione dell'Incorporanda nell'Incorporante avverrà senza assegnazioni di nuove quote trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. Non si prevede pertanto la determinazione del rapporto di concambio.

4. Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501-ter, comma, punto 4 del Codice Civile)

Vista l'adozione della procedura ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, non vi è assegnazione delle quote dell'Incorporata.

5. Data dalla quale le quote partecipano agli utili (art. 2501-ter, comma, punto 5 del Codice Civile)

Non essendoci assegnazione delle quote della Incorporata, vista l'adozione della procedura si sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, non vi è bisogno di specificare la decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni della Incorporante.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione (art. 2501-ter, comma, punto 6 del Codice Civile)

Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del Codice Civile e dal comma 9 dell'art. 172 del TUIR, gli effetti della Fusione sia ai fini contabili che fiscali decorreranno dal 1° gennaio dell'anno dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione previsto dall'art. 2504 del Codice Civile.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci (art. 2501-ter, comma, punto 7 del Codice Civile)

Non esistono particolari categorie di soci o quote con trattamenti privilegiati.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501-ter, comma, punto 8 del Codice Civile)

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

9. Patrimonio netto della Incorporante in dipendenza della Fusione

Come anticipato nelle premesse, non si rende necessaria, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, la predisposizione delle relazioni di cui all'art. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile.

In dipendenza della Fusione, la Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Incorporanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma primo, del Codice Civile.

La Incorporante non effettuerà dunque alcuna modifica del proprio capitale sociale.

In seguito alla incorporazione, l'Incorporante procederà all'iscrizione del totale delle attività e delle passività assegnatele dall'Incorporanda per effetto della Fusione.

Per quanto attiene i riflessi tributari, si segnala cha la fusione per incorporazione è un operazione fiscalmente neutra, che non genera plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del TUIR).

Le spese, imposte e tasse dell'intera operazione di Fusione faranno capo all'Incorporante.

Il presente Progetto redatto dagli Organi amministrativi delle Società, sarà depositato/pubblicato secondo le modalità previste dall'art. 2501-*ter* del Codice Civile, nonché, ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, sarà depositato presso la sede di ciascuna delle Società, unitamente alla documentazione prevista dal medesimo articolo.

Milano/Cremona, li 27 settembre 2016

Network S.r.l.

L'amministratore Unico

Matteo Monfredini

MailUp S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione

Matteo-Monfredini

Allegati:

A) Statuto vigente MailUp S.p.A.